



COMUNE DI BONASSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30-09-2024
in seduta Straordinaria di Prima convocazione

**Oggetto : ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE**

Dato atto:

- che l'anno duemilaventiquattro il giorno trenta nel mese di settembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali.
- che risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

	Pres/Ass.		Pres/Ass.
Bernardin Giorgio	P	Buongiardino Michele	A
Ratto Mauro	P	Gavazzo Luigi	P
Torracca Paolo	P	Schenone Federico Erminio	P
Daneri Rodolfo	P	Schiaffino Federica	P
Ameri Simone	P	Poletti Giuditta	P
Cipollini Graziella	A		

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario comunale Dott. Francesco Brignolo, che assiste alla seduta e sovrintende alla redazione del presente verbale.

La seduta è Pubblica.

- Giorgio Bernardin, nella Sua qualità di SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

PREMESSO CHE:

-l'art. 4 del decreto legislativo 23/2011 n.23 “disposizioni in materia di federalismo municipale ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno; ha previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

-l'art. 52 del dlgs 446/1997 dispone che “...le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

-il vigente TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (dlgs 267/2000) conferma all'art.149 che la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente e precisa all'art.42 la competenza del consiglio comunale all'adozione di atti in materia regolamentare e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

-l'art.53 comma 16 della legge 388/2000 come sostituito dall'art.27 comma 8 della legge 448/2001, stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art 13 comma 15 quater del decreto legge 201/2011 convertito con modifiche in legge 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “...a decorrere dall'anno di imposta 2020 i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del dlgs 23/2011, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14 comma 16 lett e) del decreto legge 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010 nonché al contributo di cui all'articolo 1 comma 1129 della legge 145/2019, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuati ai sensi del comma 15. Il ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale...”

-il decreto legge 34 del 19.05.2020 decreto rilancio con il quale sono stati assegnati a tutti i gestori, anche al locatario di alloggi per locazioni brevi, la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

PRESO ATTO CHE

- con deliberazione n. 568 del 17 luglio 2017 la Giunta regionale ha definito i criteri per l'adesione, da parte dei Comuni, Unioni di Comuni e Enti Parco, al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria, ai sensi dell'art. 2, comma 82 della legge regionale della legge regionale 27/12/2016 n. 33 “Disposizione collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017;

- con la deliberazione n. 362 del 5/5/2017 la Giunta regionale ha approvato, ai fini dell'adesione al Patto, i principi connessi all'eventuale ed autonoma decisione di applicazione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni e dell'unione dei comuni, definiti in collaborazione con ANCI, ai sensi della lett. e) del comma 82 della citata l.r. 33/2016, di seguito riportati:

1) utilizzare gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta nel modo seguente:

a) almeno il 60%, a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque per

- interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);
- b) massimo il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica;
- 2) non utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;
 - 3) applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive disciplinate dalla l.r. 12/11/2014 n. 32 e ss.mm. e ii., nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, in base ad aliquote decise dal comune o dall'unione di comuni;
 - 4) promuovere accordi tra i comuni della medesima area al fine di cercare di adottare criteri e aliquote uniformi per le località che hanno simili caratteristiche turistiche;

VISTA e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 07/08/2017 ad oggetto "*Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria – Adesione*"

VISTO il Decreto n° 5792 del 22/11/2017 della Regione Liguria che ricomprende Bonassola tra i Comuni dichiarati "Località Turistiche" anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.4 del dlgs 23/2011;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";

CONSIDERATO CHE l'introduzione dell'imposta di soggiorno permetterebbe al Comune di ottenere risorse economiche aggiuntive da destinare al potenziamento e sviluppo della propria attrattività turistica, valorizzazione del territorio e salvaguardia del proprio patrimonio artistico culturale;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire nel territorio del Comune di Bonassola l'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO CHE il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta, stabilisce:

- 1) la decorrenza ed applicazione dell'imposta di soggiorno nell'ambito del territorio comunale dal 01/01/2025;
- 2) tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;
- 3) che l'ammontare dell'imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie tipologie ricettive, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, con particolare riferimento alla classificazione delle strutture ricettive, così come previste dalle normative regionali di settore e nazionali vigenti in materia;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rientra, quindi, nella competenza della Giunta Comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare il Regolamento e demandare alla Giunta Comunale l'istituzione delle tariffe;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Il Sindaco Bernardin introduce la proposta di delibera primo passo per la istituzione della tassa di soggiorno nel Comune di Bonassola. Le tariffe verranno definite con delibera di Giunta Schenone chiede come verranno utilizzati gli introiti della tassa di soggiorno.

Bernardin sottolinea come gli introiti della tassa di soggiorno verranno utilizzati per finalità specifiche e consentite dalla legge inerenti il turismo ovvero il pagamento della navetta, festa del rosario e pagamento vigilanza spiagge.

I relativi risparmi di bilancio e di avanzo verranno utilizzati per opere pubbliche sul territorio.

Con voti 8 favorevoli (Bernardin, Gavazzo, Ratto, Torracca, Daneri, Ameri, Schiaffino e Poletti) 1 astenuto (Schenone)

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Bonassola.
- 3) di dare atto che la decorrenza dell'applicazione dell'imposta sarà dal 01/01/2025;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con voti 8 favorevoli (Bernardin, Gavazzo, Ratto, Torracca, Daneri, Ameri, Schiaffino e Poletti) 1 astenuto (Schenone) espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

D e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Si esprime PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 09-09-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Bellati Nicola**

Si esprime PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 09-09-2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Bellati Nicola**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to (Giorgio Bernardin)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Francesco Brignolo)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[x] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno **30-09-2024** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 30-09-2024

IL Responsabile della pubblicazione
F.to (Dott. Francesco Brignolo)

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Brignolo)

=====

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[x] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 30-09-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Francesco Brignolo)